



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA PROVINCIALE IN MATERIA FAUNISTICO AMBIENTALE

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 285/43569 del 17 maggio 2005; in vigore dal 1° luglio 2005. Modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n.136/59529 del 12 luglio 2016; in vigore dal 1° agosto 2016.

INDICE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag.	1
Art. 2 - Istituzione e finalità del Servizio	“	1
Art. 3 - Compiti e attività	“	1
Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza	“	2
Art. 5 - Dipendenza del Servizio	“	3

CAPITOLO II STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 6 - Organico	pag.	3
Art. 7 - Gerarchia	“	4
Art. 8 - Comandante del Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale	“	4
Art. 9 - Attribuzioni del Vice Comandante	“	5
Art. 10 - Coordinatori	“	5
Art. 11 - Agenti	“	6
Art. 12 - Organizzazione	“	7
Art. 13 - Assegnazione del personale	“	7

CAPITOLO III NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 14 - Norme generali di condotta	pag.	8
Art. 15 - Disciplina	“	8
Art. 16 - Esecuzione degli ordini e osservanza delle direttive	“	8
Art. 17 - Istanze e reclami	“	9

CAPITOLO IV DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 18 - Doveri del personale	pag.	9
Art. 19 - Divieti e incompatibilità	“	9
Art. 20 - Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi e i dipendenti	“	10
Art. 21 - Cura della persona	“	10
Art. 22 - Inizio del servizio	“	11
Art. 23 - Conoscenza del servizio e aggiornamento professionale	“	11

Art. 24 - Obblighi di servizio	pag.	11
Art. 25 - Riconoscimento in servizio	“	11
Art. 26 - Segreto d'ufficio e riservatezza	“	12

CAPITOLO V

DOTAZIONI E MATERIALE IN CONSEGNA

Art. 27 - Uniforme	pag.	12
Art. 28 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio	“	12
Art. 29 - Acquisto, assegnazione e sostituzione dell'uniforme	“	12
Art. 30 - Uso e cura dell'uniforme	“	13
Art. 31 - Dotazioni strumentali	“	13
Art. 32 - Mezzi di trasporto	“	14
Art. 33 - Armi	“	14
Art. 34 - Materiale sequestrato	“	15

CAPITOLO VI

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 35 - Registri di servizio	pag.	15
Art. 36 - Rapporti di servizio	“	16

CAPITOLO VII

OPERAZIONI ESTERNE E MOBILITA'

Art. 37 - Operazioni esterne	pag.	16
Art. 38 - Distacchi e comandi	“	16

CAPITOLO VIII

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO

Art. 39 - Formazione e aggiornamento	pag.	17
Art. 40 - Addestramento	“	17
Art. 41 - Visite mediche e vaccinazioni	“	17

CAPITOLO IX

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 42 - Sanzioni disciplinari	pag.	18
---------------------------------------	------	----

CAPITOLO X
NORME SPECIALI DI ACCESSO

Art. 43 - Requisiti di accesso alle qualifiche	pag.	18
Art. 44 - Requisiti psico-fisici e attitudinali	"	18
Art. 45 - Procedure di accesso	"	19
Art. 46 - Perdita della qualità di P.S.	"	19

CAPITOLO XI
NORME FINALI

Art. 47 - Patrocinio legale e assicurazioni	pag.	19
Art. 48 - Pari opportunità	"	20
Art. 49 - Norme di rinvio e revoche	"	20
Art. 50 - Entrata in vigore	"	20

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale e i compiti dei singoli addetti. Esso costituisce capitolo integrativo al regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Treviso.
2. Al personale addetto al Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale della Provincia e degli accordi di comparto, fatte salve quelle particolari definite nel presente regolamento e, per quanto in esso non previsto, nella legislazione nazionale e regionale in materia di polizia locale.
3. Salvo non diversamente indicato, tutte le disposizioni che formano oggetto del presente regolamento e genericamente riferite al personale, agli operatori e agli addetti, si intendono riferite a tutti gli appartenenti al Servizio.

Art. 2

Istituzione e finalità del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 12 - legge 7.3.1986 n. 65 e dell'art. 1 - legge Regione Veneto 9.8.1988 n. 40, viene istituito il Servizio, denominato “Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale”, che espleta in via principale le funzioni di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia secondo le vigenti norme di legge e regolamentari sulla polizia locale, nelle materie di competenza provinciale e in quelle attribuite o delegate alla Provincia dallo Stato e dalla Regione nel settore della fauna e della flora minore nonché della viabilità silvo-pastorale.
2. Il Servizio di Polizia Provinciale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia dello Stato e con le altre Forze di Polizia, previa disposizione del Presidente, quando, per specifiche operazioni, ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti Autorità.

Art. 3

Compiti e attività

1. Il personale del “Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale” è preposto in particolare a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dagli organi competenti nelle materie di cui al precedente articolo 1, con particolare ma non esclusivo riferimento alla tutela della fauna selvatica, della fauna ittica, della flora e fauna minore, della viabilità silvo-pastorale e della raccolta dei funghi epi e ipogei;

- b) prestare attività di polizia locale, di competenza della Provincia, anche in materie diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), ivi compresa la tutela della sicurezza dei cittadini, con accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, se richiesti e secondo gli accordi e le direttive impartite;
 - c) prevenire, rilevare, segnalare e reprimere le infrazioni commesse in violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altre disposizioni nelle materie di cui ai precedenti punti a) e b);
 - d) coordinare l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, ecologiche, venatorie, ittiche e ambientaliste;
 - e) effettuare direttamente o collaborare con gli uffici preposti per la prevenzione nelle materie di competenza, mediante interventi di informazione, istruzione e educazione;
 - f) svolgere servizi d'ordine, vigilanza e rappresentanza;
 - g) fornire la collaborazione alle competenti autorità in materia di Protezione Civile e di prevenzione delle calamità e prestare opera di soccorso in occasione di calamità, disastri e privati infortuni e, in generale, di altri eventi che richiedano l'intervento della Protezione Civile;
 - h) svolgere le attività necessarie per il soccorso della fauna selvatica e provvedere al funzionamento del centro di recupero;
 - i) prestare, previ accordi, particolare opera di vigilanza, assistenza, ovvero organizzazione, coordinamento, collaborazione ed esecuzione anche a favore di altri enti territoriali, nell'ambito provinciale;
 - j) essere adibito alla scorta del gonfalone e/o dello stemma della Provincia salvo disporre di altro personale non appartenente al Servizio che su autorizzazione del Responsabile del Servizio potrà indossare la divisa.
2. Nell'espletamento di quanto sopra il personale del "Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale" si attiene alle disposizioni stabilite dalle leggi in materia, e, ove previsto, dal codice penale e di procedura penale oltre che alle disposizioni di servizio.
 3. I servizi di vigilanza richiesti da Settori dell'Amministrazione provinciale sono concordati con il Comandante del Servizio.
 4. Il servizio di vigilanza provvede in proprio all'espletamento dei procedimenti e di ogni altra attività amministrativa derivante dall'adempimento delle funzioni attribuite, fatto particolare riferimento al precedente comma 1.

Art. 4

Funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale, durante lo svolgimento del servizio, nell'ambito del territorio provinciale e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono, ex lege, Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria nonché Agenti di Pubblica Sicurezza.
2. La Provincia comunica al Prefetto, per i provvedimenti conseguenti, l'eventuale perdita dei requisiti di cui al 2° comma dell'art. 5 legge 65/86.
3. Il Presidente della Provincia, su richiesta della competente Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza e previo assenso e intesa, può mettere a disposizione dell'A.G. e dell'autorità di P.S. personale della Polizia Provinciale Faunistico Ambientale.

Art. 5
Dipendenza del Servizio

1. Il Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia, il quale individua gli obiettivi e impartisce le direttive, sovrintende e verifica i risultati dell'attività di vigilanza. In assenza della definizione di quanto di competenza del Presidente, opera il dirigente. Il Presidente può adottare ordini e direttive che prevalgono su quelli del dirigente in caso di contrasto.
2. Durante l'espletamento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale del Servizio di Polizia Provinciale Faunistica Ambientale dipende operativamente dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle eventuali intese tra detta Autorità e il Presidente.
3. Negli articoli che seguono e negli allegati, i riferimenti al Presidente della Provincia sono da considerarsi estesi anche all'Assessore delegato.

CAPITOLO II
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 6
Organico

1. Il Servizio di Polizia Provinciale Faunistica Ambientale è costituito da personale appartenente ai profili professionali di vigilanza e si compone delle seguenti figure in ordine di posizione gerarchica decrescente:
 - a) Comandante;
 - b) Vice Comandante;
 - c) Coordinatori;
 - d) Agenti.
2. Al Servizio possono essere assegnate unità lavorative appartenenti ad altri profili attraverso i provvedimenti attuativi degli atti di programmazione e bilancio.
3. Le dotazioni organiche per singoli profili degli addetti alla vigilanza sono stabilite in modo da assicurare la prestazione dei servizi nonché la funzionalità e l'efficienza della struttura del Servizio.
4. I profili professionali delle figure da assegnare al Servizio di Polizia Provinciale Faunistica Ambientale sono individuati nei provvedimenti di approvazione e modifica della dotazione organica della Provincia.
5. La dotazione organica sarà stabilita sulla base di indici e fattori socio-economici e criteri di efficienza e funzionalità, delle caratteristiche del territorio provinciale. L'Amministrazione provvede a verificare periodicamente la rispondenza dell'organico alle effettive esigenze secondo i criteri sopra indicati in modo che sia sempre assicurata la funzionalità e l'efficienza dei Servizi e nel caso di carenza potrà, con relativo bando, indire una selezione per assumere unità a tempo determinato fermo restando i requisiti previsti.

Art. 7
Gerarchia

1. La gerarchia tra gli operatori di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale presenti in servizio è determinata dalla funzione rivestita (in ordine decrescente: comandante, vice comandante, coordinatori, agenti); in presenza di identiche posizioni, dall'anzianità di servizio e, nel caso di contemporanea assunzione, dalla precedenza nella graduatoria di merito del concorso; a parità di punteggio riportato si farà riferimento alla maggiore anzianità anagrafica.
2. Allorché due o più operatori di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale siano contemporaneamente in servizio in uno stesso luogo si stabilisce una relazione gerarchica che è determinata secondo le disposizioni dinanzi indicate.
3. Nei rapporti con gli organi del Servizio e dell'Ente è seguita la via gerarchica.

Art. 8
Comandante del Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale

1. Il Comandante del Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale è nominato dal Presidente ed è responsabile verso il medesimo dell'attuazione dei programmi, dell'addestramento e della gestione tecnica e amministrativa del Servizio, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate al Settore.
2. L'incarico di Comandante può essere ricoperto dal Dirigente del Settore nel quale è ricompreso il Servizio di vigilanza.
3. Nell'organizzazione generale dei servizi, al Comandante spetta in particolare di:
 - a) emanare gli ordini di servizio e le direttive nei confronti del personale di vigilanza e vigilare sull'espletamento dei servizi conformemente agli obiettivi e ai programmi dell'Amministrazione Provinciale, anche richiedendo relazioni scritte sull'attività svolta;
 - b) disporre, in conformità al Regolamento organico del personale provinciale, l'assegnazione del personale di vigilanza alle varie zone e alle varie funzioni, secondo le specifiche necessità dei servizi, stabilendo anche gli orari di servizio, le ferie, i permessi e adottando ogni altro provvedimento relativo alla gestione del personale di vigilanza sotto il profilo del rapporto di lavoro, anche affidando incarichi specifici a tempo determinato o indeterminato;
 - c) coordinare le attività del Servizio con quelli di altre forze di polizia e della protezione civile;
 - d) mantenere i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi della Provincia o di altri enti collegati al Servizio da necessità operative;
 - e) partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Provinciale Faunistico Ambientale;
 - f) rispondere al Presidente, all'Assessore di reparto, al dirigente competente, dei risultati rispetto alle direttive ricevute mediante relazioni periodiche;
 - g) nominare i coordinatori.
4. Il Comandante promuove ogni forma di collaborazione con gli altri settori della Provincia, favorendo la costituzione di gruppi di lavoro e valorizzando l'attività collegiale secondo le competenze necessarie.
5. Egli esercita inoltre le attività riguardanti la ricerca, la progettazione, lo studio, la messa a punto e la gestione dei programmi a medio e lungo termine stabiliti dagli organi decisionali dell'Ente, che comportano ampia autonomia di individuazione,

organizzazione e impegno di risorse, nonché l'elaborazione di dati e lavori notevolmente complessi.

6. Egli ha la direzione, la sorveglianza e la responsabilità del Servizio; è responsabile dell'andamento degli ordini e direttive dati e della buona conservazione dei materiali; ha l'obbligo di formulare proposte atte a migliorare, perfezionare e completare i servizi, curandone il buon andamento.
7. Svolge, nell'ambito delle materie e del territorio di competenza, tutte le funzioni attribuite agli ufficiali di polizia giudiziaria e riveste quindi la corrispondente qualifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 3, C.C.P. e dell'art. 5 comma 1, lett. a) della legge 7 marzo 1986, n. 65.
8. Riveste altresì la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 9

Attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante è nominato e revocato dal Presidente, coadiuva il Comandante - secondo le direttive di quest'ultimo - nell'espletamento dei compiti di direzione, e svolge autonomamente i compiti affidatigli dal comandante, disponendo direttamente del personale di vigilanza.
In specie:
 - a) segnala le necessità del personale e ogni altro evento, circostanza o inconvenienti che interessino il Servizio;
 - b) provvede alla compilazione degli ordini di servizio dei coordinatori, avendo cura che le prestazioni siano equamente distribuite;
 - c) rappresenta l'Ente, nei casi stabiliti dalla Giunta Provinciale, così come stabilito dalla legge e dallo statuto provinciale;
 - d) coordina le attività alle quali è preposto, il lavoro e le iniziative delle unità operative appartenenti al medesimo Servizio;
 - e) sostituisce il Comandante in caso di sua assenza;
 - f) cura la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
 - g) provvede alla distribuzione degli Agenti e dei coordinatori di Vigilanza ai diversi servizi, secondo le necessità e in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante.
2. Svolge, nell'ambito delle materie e del territorio di competenza, tutte le funzioni attribuite agli ufficiali di polizia giudiziaria e riveste quindi la corrispondente qualifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 3, C.C.P. e dell'art. 5, comma 1, lett. a) della legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. Riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 10

Coordinatori

1. Collaborano con il Comandante nelle funzioni di comando e svolgono in particolare i seguenti compiti nell'ambito territoriale e/o funzionale di rispettiva competenza:
 - a) coordinano gli Agenti e organizzano il Servizio secondo le disposizioni ricevute;

- b) coordinano l'attività di vigilanza eventualmente prestata dalle Guardie Volontarie, fornendo aggiornamenti informativi e informazioni utili alle attività di competenza;
 - c) segnalano obbligatoriamente fatti e condotte di interesse della magistratura penale;
 - d) espletano controlli loro affidati anche sul personale del Servizio e operano nella zona loro assegnata, fungendo da tramite tra gli Agenti e il Comandante;
 - e) custodiscono i beni loro assegnati e curano l'aggiornamento dei registri nelle eventuali sedi decentrate;
 - f) partecipano alle operazioni di vigilanza e gestione, una volta assicurate le incombenze d'ufficio e intervengono nelle più delicate operazioni di servizio e nelle altre attività di competenza ove necessiti la loro diretta esperienza e preparazione professionale o quando specificamente comandati.
2. I coordinatori sono responsabili dell'andamento del servizio nei settori operativi di loro specifica competenza e riferiscono costantemente al Comandante.
 3. Le competenze sono assegnate dal Comandante.
 4. Nel rispetto delle direttive e degli ordini ricevuti, gli stessi mantengono piena autonomia e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 5. Riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 3, C.P.P. e dell'art. 5 comma 1, lett. a) della legge 7 marzo 1986, n. 65.
 6. Riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 11

Agenti

1. Agli Agenti del Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale spetta:
 - a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate, nelle materie di competenza della Provincia, le disposizioni di legge, i regolamenti e ogni altra disposizione emanata dalla Pubblica Autorità;
 - b) eseguire, secondo gli ordini ricevuti, le operazioni inerenti alle incombenze operative connesse con il servizio, nelle materie di competenza;
 - c) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti redigendo i relativi verbali e procedendo, di norma, alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, annotando con cura e precisione le eventuali dichiarazioni rese dal medesimo e fornendo, se del caso, i chiarimenti richiesti;
 - d) consegnare agli Uffici competenti, nel più breve tempo possibile, i verbali di accertamento e di sequestro debitamente redatti e compilati;
 - e) espletare le funzioni di Polizia Giudiziaria loro attribuite;
 - f) consegnare, entro i termini stabiliti ai sensi di legge, i rapporti alle autorità competenti;
 - g) effettuare rilievi e segnalare al Comandante ogni utile notizia d'interesse provinciale;
 - h) fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini;
 - i) curare la custodia degli oggetti sequestrati e la successiva consegna, nei termini di legge, ai competenti Uffici unitamente al verbale di sequestro;
 - j) compilare e consegnare al Comandante il foglio di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi al servizio stesso, nonché l'itinerario percorso;
 - k) usare con cura e diligenza i mezzi e gli strumenti in dotazione;

- l) adempiere alle funzioni di rappresentanza disposte dal Presidente della Provincia;
 - m) svolgere tutti gli altri servizi, di competenza dell'Ente, che sono loro ordinati, relativamente alla figura di appartenenza.
2. Riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, C.P.P. e dell'art. 5 comma 1, lett. a) della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
 3. Riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 12

Organizzazione

1. Il Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale, ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali, è organizzato secondo criteri di funzionalità ed economicità, di specializzazione e di efficienza per materie di vigilanza e, tenuto conto delle peculiarità del territorio, per zone di vigilanza e per turni che possono essere articolati anche a copertura dei periodi notturni.
2. Il servizio viene svolto, nell'ambito dei confini della Provincia, con i mezzi in dotazione all'Amministrazione provinciale.
3. Le operazioni esterne e gli spostamenti fuori dal territorio provinciale sono consentiti solo nei casi disciplinati dall'art. 37.
4. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale espletano il proprio servizio sull'intero territorio provinciale.
5. Conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell'Ente in merito al decentramento, il Servizio può essere articolato territorialmente in distretti, cui corrispondono strutture di vigilanza articolate in unità operative, anche mediante l'istituzione di sedi decentrate. In tali sedi sono predisposte le dotazioni necessarie a garantire la funzionalità e la sicurezza del servizio.
6. Per il ricovero degli autoveicoli di servizio e il deposito delle attrezzature in dotazione, nonché per la custodia del materiale sequestrato, si fa riferimento ai centri appositamente istituiti.

Art. 13

Assegnazione del personale

1. L'assegnazione del personale alle aree di specializzazione e unità operative del Servizio viene effettuata tenendo conto delle attitudini, delle capacità professionali e specializzazioni conseguite e di altre valutazioni finalizzate al migliore espletamento dei servizi da svolgere.
2. La predetta assegnazione del personale ai servizi interni o esterni, alle zone e alle materie di vigilanza è effettuata dal Comandante.
3. La rotazione del personale nelle zone di vigilanza e nell'espletamento dei servizi affidati è effettuata secondo il criterio di un avvicendamento programmato, tenuto conto di quanto previsto al precedente comma 1.

4. Gli operatori che prestano servizio nel territorio svolgono l'attività, di norma, nella zona loro assegnata.
5. La modifica del servizio verso una zona operativa diversa da quella assegnata potrà avvenire previa autorizzazione o disposizione del Comandante, o, in caso di comprovata emergenza, con comunicazione al coordinatore di zona.

CAPITOLO III NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 14

Norme generali di condotta

1. Il personale della Polizia Provinciale Faunistico Ambientale deve tenere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, mantenendo una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali; deve inoltre astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del Servizio.
2. Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

Art. 15

Disciplina

1. Il buon funzionamento e la buona organizzazione del Servizio hanno per base una ferma disciplina che obbliga tutti gli operatori al costante e pieno adempimento di ogni dovere inerente al proprio grado, alla rigorosa osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti, al rispetto delle gerarchie, all'ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono su ogni cittadino e, in particolare, sui dipendenti della Pubblica Amministrazione.
2. Agli effetti dei procedimenti e dei provvedimenti disciplinari nei confronti di appartenenti al Servizio è competente il dirigente.

Art. 16

Esecuzione degli ordini e osservanza delle direttive

1. I rapporti gerarchici o funzionali devono essere improntati al massimo rispetto reciproco e cortesia.
2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti a eseguire, nel limite del proprio stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi e uniformarsi, nell'espletamento dei compiti assegnati, alle direttive dai medesimi ricevute.

Qualora l'ordine ricevuto sia ritenuto palesemente illegittimo devono farne rimostranza al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni.

Se la disposizione è rinnovata per iscritto, il rimostrante ha il dovere di darne esecuzione salvo che l'atto che ne consegue costituisca reato.

Eventuali osservazioni di merito possono essere presentate, anche per iscritto, unicamente dopo l'esecuzione dell'ordine.

3. Durante l'esecuzione di un ordine, il dipendente, nell'impossibilità di ricevere ulteriori direttive, deve adoperarsi per superare eventuali ostacoli imprevisi, anche con proprie iniziative evitando che sia arrecato pregiudizio, per quanto possibile, al Servizio.
Di quanto sopra egli deve informare quanto prima il Comandante, il Vicecomandante e il suo coordinatore riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
4. Ogni addetto ha l'obbligo di controllare l'esecuzione degli ordini da parte del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e ne rileva le inosservanze anche secondo quanto disposto all'art. 24 punto 3.

Art. 17

Istanze e reclami

1. Le istanze e i reclami devono essere presentati per iscritto direttamente al Comandante.
2. Le risposte ai reclami e alle istanze devono essere comunicate per iscritto.

CAPITOLO IV

DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 18

Doveri del personale

1. I doveri del personale del Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale sono quelli previsti dalle norme sul pubblico impiego; in particolare gli addetti non devono abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata.

Art. 19

Divieti e incompatibilità

1. Il personale del Servizio ha divieto tassativo di prestare consiglio o assistenza nella redazione e presentazione di ricorsi di esposti e di pratiche in genere, inerenti argomenti di competenza dell'Ente, nell'interesse di privati.
Entrando nei pubblici esercizi, mantiene un contegno irreprensibile.
Deve evitare, di fronte a terzi, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione.

2. Al personale, anche se non in servizio, è vietato svolgere atti o tenere atteggiamenti che possano menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o comunque non compatibili con il decoro del Servizio.
3. Il personale del Servizio, durante il servizio, non deve inoltre:
 - a) allontanarsi per ragioni che non siano di servizio, dalla zona assegnata o abbandonare comunque il servizio fissato, senza l'autorizzazione dei superiori;
 - b) dilungarsi in discussioni con i cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti a operazioni di servizio;
 - c) occuparsi di attività estranee ai compiti d'ufficio.
4. Al personale della Polizia Provinciale Faunistico Ambientale è fatto altresì divieto di:
 - a) esercitare l'attività venatoria nella zona in cui presta servizio, assegnata con apposito atto del comandante;
 - b) adempiere a richieste di Settori diversi da quelli a cui appartengono, pervenute direttamente, salvo nei casi di assoluta urgenza segnalati dal Responsabile del Settore richiedente e contestualmente comunicati al Comandante o al Vicecomandante;
 - c) chiedere o accettare benefici benché minimi, per sé e per i propri familiari, direttamente o indirettamente, da enti o privati la cui attività possa essere oggetto di controllo da parte del Servizio;
 - d) accettare incarichi, consulenze o altre prestazioni, se non autorizzate dalla Provincia;
 - e) dare informazioni e rilasciare dichiarazioni relative alle attività del servizio, se non previa autorizzazione;
 - f) ricoprire cariche in associazioni, enti o organizzazioni, ancorché non a scopo di lucro, le cui finalità siano attinenti a materie che abbiano relazione, anche se non prevalente, con l'attività di servizio.
5. Relativamente alle guardie volontarie ittiche e venatorie, i provvedimenti di nomina prevederanno le ipotesi di incompatibilità, coordinandole con il presente provvedimento.

Art. 20

Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi e i dipendenti

1. Il personale della Polizia Provinciale Faunistico Ambientale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei sovraordinati, colleghi e subordinati, nonché degli altri dipendenti e deve evitare di sminuirne, in qualunque modo, la dignità, l'autorità e il prestigio.
Deve inoltre improntare la propria attività alla massima collaborazione con i medesimi e con terzi individuati dall'Amministrazione.

Art. 21

Cura della persona

1. Il personale della Polizia Provinciale Faunistico Ambientale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sull'Amministrazione che rappresentano.
Deve comunque essere evitata ogni forma di appariscenza. L'uniforme deve essere indossata e curata secondo quanto disposto al successivo articolo 30.

Art. 22

Inizio del servizio

1. Gli addetti della Polizia Provinciale Faunistico Ambientale hanno l'obbligo di iniziare il servizio all'ora stabilita in perfetto ordine della persona, con l'uniforme e l'equipaggiamento prescritti, dotati di arma d'ordinanza.

Art. 23

Conoscenza del servizio e aggiornamento professionale

1. Il personale della Polizia Provinciale Faunistico Ambientale è tenuto a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto e a prendere diligente visione delle disposizioni particolari contenute nell'ordine o nel foglio di servizio e delle altre disposizioni e note informative.
E' tenuto, altresì, all'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Art. 24

Obblighi di servizio

1. Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di denuncia, verbalizzazione e sequestro nei casi previsti dalla legge.
2. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire tempestivamente al Comandante con apposita segnalazione scritta, fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti. Deve altresì segnalare eventuali problemi e disfunzioni relativi al servizio e all'oggetto dello stesso rispettando le vie gerarchiche.
3. I soggetti gerarchicamente sovraordinati ai sensi del presente regolamento sono tenuti al controllo sul comportamento del personale dipendente. Ad essi è fatto obbligo di segnalare al Comandante le inosservanze che abbiano rilevanza disciplinare.
4. Per i servizi continuativi vale quanto disposto all'art. 38.

Art. 25

Riconoscimento in servizio

1. Durante il servizio d'istituto il personale è tenuto a indossare l'uniforme secondo le modalità stabilite, salvo quanto previsto all'art. 30 punto 6, nonché a qualificarsi e, se richiesto, ad esibire la tessera di riconoscimento.
2. Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile la placca distintivo ed esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto.

Art. 26

Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale della Polizia Provinciale Faunistico Ambientale e quello di diverso profilo professionale eventualmente assegnato è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di fatti e documenti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio, compresa la semplice indicazione del domicilio, della residenza, del numero telefonico, ad eccezione di eventuali apparecchi telefonici forniti dalla Provincia.

CAPITOLO V

DOTAZIONI E MATERIALE IN CONSEGNA

Art. 27

Uniforme

1. Durante il servizio gli appartenenti al Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale devono indossare l'uniforme ordinaria e i distintivi previsti dalla normativa regionale.
2. Considerata la peculiarità operativa della Polizia Provinciale Faunistico Ambientale relativamente a particolari interventi sul territorio, il personale viene dotato anche di uniforme operativa speciale, con relativi accessori, idonea ad affrontare adeguatamente le situazioni di servizio. Le uniformi e i distintivi sono individuati, nella foggia e nelle quantità da assegnare, da apposito regolamento.
3. Potrà essere indossata specifica uniforme per i servizi di scorta al gonfalone e di rappresentanza dell'Ente.

Art. 28

Tessera di riconoscimento e placca di servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale sono muniti di una tessera di riconoscimento e di una placca di servizio conformi alla normativa regionale.
2. L'eventuale distruzione, smarrimento o furto della tessera o della placca deve essere comunicata tempestivamente al Comandante.
3. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione qualora il dipendente sia sospeso e/o cessi definitivamente dal servizio.

Art. 29

Acquisto, assegnazione e sostituzione dell'uniforme

1. Il Comandante o un suo delegato collabora con l'Ufficio incaricato degli acquisti nella predisposizione dei capitolati e verifica che le forniture siano, per qualità, caratteristiche e fattura, corrispondenti a quanto indicato dalle disposizioni legislative

e regolamentari vigenti. Partecipano alle procedure inerenti le forniture due dipendenti designati dal personale del servizio.

2. La fornitura dell'uniforme, degli altri capi di vestiario, nonché degli altri elementi accessori e di equipaggiamento è a totale carico dell'Ente.
3. Dei capi di vestiario consegnati in dotazione deve farsi registrazione su apposita scheda individuale dove vengono annotati il tipo, la quantità e la data di consegna degli stessi.
4. Al di fuori delle scadenze ordinarie sono tempestivamente sostituiti solo i capi di vestiario e le relative dotazioni strumentali deteriorati per cause indipendenti dalla volontà degli assegnatari.

Art. 30

Uso e cura dell'uniforme

1. L'uniforme deve essere indossata con dignità e decoro. I capi di vestiario devono essere tenuti con la massima cura. La piccola manutenzione e la pulizia sono a carico degli assegnatari.
2. Gli operatori devono indossare l'uniforme esclusivamente durante il servizio, salvo il tempo necessario per i trasferimenti da e verso la propria abitazione.
3. Con ordine scritto, il Comandante, in relazione all'andamento stagionale, dispone il cambio contestuale, per tutti i dipendenti del Servizio, della divisa da estiva a invernale e viceversa.
In relazione all'andamento stagionale e al tipo di servizio prestato devono essere indossati esclusivamente i capi assegnati con l'ultima fornitura, salvi i casi di forza maggiore.
4. Non è consentito al personale di variare in qualsiasi modo la foggia dell'uniforme e, quando in divisa, di indossare capi di vestiario, accessori, elementi ornamentali e altri oggetti tali da alterare l'equipaggiamento in dotazione. Gli operatori di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale possono indossare distintivi di specialità e di abilitazione e decorazioni solo se autorizzati.
5. E' fatto divieto al personale del Servizio di indossare la divisa, o parte di essa, in circostanze, luoghi o per l'esecuzione di lavori o incombenze non conformi all'uso e decoro della stessa. L'uso non corretto o improprio e gli eventuali deterioramenti ascrivibili a volontà o colpa dell'operatore danno luogo ai procedimenti previsti nei casi di negligenza e incuria.
6. Il Comandante, se strettamente necessario, può autorizzare l'espletamento del servizio in abiti civili, per periodi limitati.

Art. 31

Dotazioni strumentali

1. I mezzi di trasporto, gli strumenti e le altre dotazioni, necessari allo svolgimento del servizio, sono forniti dall'Amministrazione e devono essere usati esclusivamente per tale finalità e quando ne è giustificato l'impiego.
2. Gli strumenti operativi in dotazione personale sono utilizzati esclusivamente dai consegnatari. Per detti strumenti si provvede con apposita registrazione su scheda individuale e di pattuglia.

3. Gli appartenenti al Servizio devono usare i mezzi e le dotazioni loro assegnati con cura e diligenza. Essi provvedono costantemente al controllo della loro funzionalità e a quelle piccole manutenzioni necessarie a garantirne l'efficienza. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni e smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto al Comandante. Gli assegnatari rispondono personalmente per qualsiasi violazione di legge, danno arrecato per dolo, colpa grave, incuria o negligenza.
4. Le attrezzature di lavoro a disposizione del Servizio devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

Art. 32

Mezzi di trasporto

1. Ogni agente in servizio è dotato di autovettura idonea alle esigenze operative. Di norma il mezzo è ricoverato in apposite sedi individuate dalla Provincia. Solo in casi eccezionali, per ragioni di servizio, il mezzo può essere ricoverato presso l'abitazione previa autorizzazione del Dirigente.
2. I mezzi di servizio devono essere assicurati, con polizza di copertura adeguata, sia con riguardo al conducente sia ai trasportati.
3. L'uso dei mezzi è subordinato all'adozione delle misure e al rispetto delle disposizioni di sicurezza stabilite per legge.
4. E' vietato permettere la guida o l'uso dei mezzi a persone estranee al servizio ed è vietato il trasporto di persone o cose, se non nei casi connessi all'espletamento del servizio e previa autorizzazione del Comando.
5. Per ogni automezzo verrà tenuta apposita scheda di servizio sulla quale sono registrati giornalmente gli itinerari, le percorrenze chilometriche, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante, le operazioni di manutenzione e riparazione, lo stato generale dei mezzi e ogni altro dato ritenuto utile.
6. Le necessità di manutenzione e riparazione devono essere tempestivamente segnalate per l'autorizzazione alla loro esecuzione. Anche a tal fine viene predisposto un apposito prontuario interno per la programmazione degli interventi di manutenzione.
7. I segnali acustici e visivi devono essere utilizzati solo in caso di necessità, secondo le vigenti disposizioni di legge.
8. Il personale può essere comandato a svolgere servizi appiedati o a bordo di veicoli.
9. Il personale può essere adibito a servizi esterni e a servizi interni, a servizi diurni o notturni.

Art. 33

Armi

1. I componenti del Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, in relazione al tipo di servizio, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. Il Comandante segnala al dirigente i nomi dei componenti il Servizio ai quali può essere assegnata l'arma da difesa personale.

3. Se comandati, gli appartenenti al Servizio portano, durante il servizio, altre armi funzionali allo svolgimento dei compiti d'istituto, comprese quelle di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nonché le armi con proiettili a narcotico.
4. L'appartenente al Servizio non può rifiutarsi o esimersi dal porto e dall'uso dell'arma durante il servizio, per difesa personale e per i compiti d'istituto, nei casi in cui sia obbligato per norma regolamentare o espressamente comandato.
5. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente articolo, vale il vigente regolamento approvato.

Art. 34

Materiale sequestrato

1. Gli attrezzi e il materiale sequestrato sono depositati nei locali all'uopo destinati dall'Amministrazione.
2. Il Comandante o, in sua assenza, il dipendente incaricato, rilascia ricevuta per le cose a lui consegnate e, in presenza di provvedimento di dissequestro, procede alla restituzione delle medesime previa dichiarazione liberatoria.

CAPITOLO VI

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 35

Registri di servizio

1. Ferma restando l'unicità del protocollo provinciale, nell'apposito Ufficio sono tenuti in perfetto ordine e diligentemente compilati i registri previsti per legge, eventualmente ripartiti per materia di intervento e comunque:
 - il registro delle informative di reato;
 - il registro dei processi verbali di accertata violazione amministrativa;
 - il registro delle notificazioni relative alle competenze d'ufficio;
 - il registro del materiale sequestrato e dissequestrato.
2. Sono altresì tenuti in ordine e aggiornati:
 - i registri previsti dalla vigente normativa in materia di armamento;
 - i registri e le schede di servizio delle pattuglie;
 - l'inventario dei beni in uso.
3. I registri sono composti in modo da non essere manomessi o contraffatti e devono essere preventivamente vidimati dall'Organo competente.
4. Su richiesta dell'Agente verbalizzante l'Ufficio esibisce l'avvenuta quietanza del verbale e/o la pratica.

Art. 36

Rapporti di servizio

1. Il Comandante redige, secondo le richieste e le direttive ricevute e avvalendosi anche degli addetti al coordinamento:
 - a) periodici rapporti individuali sul comportamento degli appartenenti al servizio, sull'uso corretto delle uniformi, sulle eventuali sanzioni disciplinari irrogate, sulla presenza, stato di manutenzione e funzionalità delle dotazioni personali e non;
 - b) periodici rapporti sul numero e tipo di interventi, segnalazioni, controlli, accertamenti, verbali, sanzioni, misure accessorie, quietanze, ricorsi, sequestri e confische, distinguendo quelli relativi alla vigilanza dell'Ente da quelli della vigilanza dei volontari;
 - c) un rapporto annuale, a consuntivo, sui risultati dell'attività di vigilanza, sull'addestramento, sulla disciplina e sul coordinamento dei volontari.

CAPITOLO VII

OPERAZIONI ESTERNE E MOBILITA'

Art. 37

Operazioni esterne

1. Le operazioni e gli spostamenti al di fuori del territorio provinciale sono autorizzati:
 - a) dal Presidente, per motivi di rappresentanza;
 - b) dal Presidente per soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri in rinforzo ad altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto;
 - c) dal Comandante per fini di rapido collegamento e per le operazioni che abbiano carattere contingente e urgente, fermo restando, nel secondo caso, l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Presidente della Provincia e al Prefetto.

Le operazioni esterne di Polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono consentite esclusivamente in caso di flagranza di illecito, la cui perpetrazione ha avuto inizio nel territorio della Provincia di Treviso.
2. Ai servizi esterni al territorio provinciale sono applicate le disposizioni vigenti in materia di missioni.

Art. 38

Distacchi e comandi

1. Il personale del Servizio può essere autorizzato a prestare servizio presso altri Enti, nel rispetto delle norme previste dall'Amministrazione Provinciale e dei contratti collettivi.

CAPITOLO VIII
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO

Art. 39

Formazione e aggiornamento

1. La Provincia favorisce la partecipazione a rotazione degli operatori di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale a corsi per la formazione e l'aggiornamento degli stessi.
2. Il personale è tenuto a frequentare i corsi la cui partecipazione sia disposta dalla Provincia.
Il personale della Polizia Provinciale Faunistico Ambientale di nuova assunzione è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, corsi di formazione professionale con le modalità stabilite dall'Amministrazione Provinciale.
3. Il Comandante, in collaborazione con il Vicecomandante e i coordinatori è tenuto a effettuare periodicamente sedute di aggiornamento professionale in relazione alle ordinarie esigenze dell'impegno istituzionale, nonché in occasione dell'entrata in vigore di nuove norme che interessano la realtà operativa.
Scopo dei predetti corsi è:
 - a) consentire agli addetti di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale di acquisire una specifica qualificazione professionale finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio;
 - b) facilitare l'evoluzione dell'ordinamento istituzionale e la realizzazione di una migliore struttura organizzativa anche attraverso la specializzazione del Servizio.
4. L'Amministrazione deve garantire la partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento a tutti gli operatori di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale in servizio.
La frequenza dei corsi è da considerarsi, a tutti gli effetti, come presenza in servizio attivo.
Della frequenza dei corsi e del relativo risultato, è rilasciato apposito attestato ed è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

Art. 40

Addestramento

1. Il responsabile del comando propone e organizza iniziative a carattere addestrativo per il mantenimento dello stato psico-fisico degli addetti e per la pratica della difesa personale.

Art. 41

Visite mediche e vaccinazioni

1. Gli addetti al Servizio sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, generali e specifiche per il proprio lavoro, soprattutto in materia di maneggio delle armi.
2. In presenza di particolari circostanze l'Amministrazione dispone controlli su propria iniziativa o su richiesta del dipendente interessato.

3. Gli addetti al Servizio sono sottoposti inoltre agli accertamenti sanitari previsti per gli agenti di vigilanza e, in particolare, per il porto d'armi.

CAPITOLO IX PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 42

Sanzioni disciplinari

1. In materia di sanzioni disciplinari si applicano le norme di legge e quelle derivanti dal contratto collettivo.
2. Il Presidente, per ragioni cautelative, su proposta del Comandante, può disporre la sospensione o la revoca del provvedimento di assegnazione delle armi.

CAPITOLO X NORME SPECIALI DI ACCESSO

Art. 43

Requisiti di accesso alle qualifiche

1. Per l'accesso alle diverse qualifiche di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale, oltre a quanto previsto dal Regolamento organico del personale e dalla normativa vigente in materia, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità fisica, psichica e attitudinale al Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale, accertata dalla ULSS;
 - b) titolo di studio per le singole qualifiche previsto dal C.C.N.L. o dalle norme in materia;
 - c) patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla categoria "B";
 - d) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalle specifiche norme vigenti, anche al fine dell'ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 44

Requisiti psico-fisici e attitudinali

1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti psico-fisici:
 - a) sana e robusta costituzione fisica;
 - b) essere esenti da malattie, affezioni e indisposizioni che possano comunque ridurre il completo espletamento dei servizi di istituto;
 - c) "visus" di 10 decimi per ciascun occhio, anche con correzione di lenti;
 - d) udito tale da non pregiudicare il normale esercizio dell'attività di vigilanza;
 - e) normale senso cromatico e luminoso.

Art. 45

Procedure di accesso

1. L'accesso alla qualifica di Agente di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale avviene mediante superamento di specifiche prove da espletarsi a' termini della normativa vigente.
2. Per l'accesso alle diverse qualifiche del Servizio è altresì ammessa la mobilità in presenza di corrispondente specifico profilo professionale, nonché dei requisiti generali di cui ai precedenti articoli.
3. La mobilità da enti diversi dalle Province, dalle Regioni e dal Corpo Forestale dello Stato è ammessa previo superamento di una prova teorico-pratica nelle materie oggetto di vigilanza provinciale.

Art. 46

Perdita della qualità di P.S.

1. La perdita dei requisiti soggettivi per la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza comporta l'immediata sospensione dell'interessato dai servizi per i quali è obbligatorio il porto dell'arma e la destinazione ad altre attività del Servizio.
2. In caso di revoca definitiva del riconoscimento di detta qualifica l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, la destituzione del medesimo dal Servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale.

CAPITOLO XI NORME FINALI

Art. 47

Patrocinio legale e assicurazioni

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente del Servizio per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
3. Il personale del Servizio usufruisce di assicurazione per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi per motivi di servizio, oltre alle altre forme di assicurazione e assistenza previste dalle norme vigenti.

Art. 48

Pari opportunità

1. Il presente regolamento recepisce integralmente la normativa vigente e le direttive dell'Ente per consentire una pari opportunità tra uomini e donne relativamente all'assunzione e al trattamento del personale addetto al servizio di Polizia Provinciale Faunistico Ambientale.
2. Sono inoltre garantite condizioni di parità a tutti gli addetti al Servizio.

Art. 49

Norme di rinvio e revoche

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o in contrasto con la legge, si rinvia alla normativa vigente in materia nonché alle norme regolamentari e disposizioni dell'Ente in materia di personale.
2. Sono revocate le norme previgenti in materia di organizzazione in contrasto con il presente regolamento.

Art. 50

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.